



IL TRIBUNALE DI ASTI

in persona dei Sigg.ri Magistrati:

Dott. Paolo Rampini	Presidente
Dott. Marco Bottallo	Giudice
Dott. Andrea Carena	Giudice relatore

letto il ricorso del 28.3.2019, con il quale la società I Segreti di Carla S.r.l., codice fiscale e partita IVA 03296710043, indirizzo PEC isegretidicarlasrl@pec.it, con sede legale in Bossolasco (12060) (CN), Località Pratorotondo s.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore Carla OCCELLI, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Leuzzi ed elettivamente domiciliata in Asti, Via Incisa n. 10, presso lo studio del medesimo, ha proposto domanda ex art. 160 e seguenti l.fall., depositando piano e proposta di concordato con allegata documentazione;

esaminati atti e documenti allegati;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 161 l. fall. del 28.3.2019 la società istante ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità indiretta ai sensi dell'art. 186 *bis* l. fall., incentrata sulla prosecuzione dell'attività imprenditoriale da parte dell'affittuaria SCS s.r.l., corredata di tutta la documentazione di legge, oltre che del piano e della proposta.

- Il Piano prevede, in sintesi, che l'attivo necessario per il soddisfacimento dei creditori sia realizzato secondo le seguenti modalità: 1) riscossione dei canoni di affitto di azienda; 2) riscossione dei canoni di locazione dell'immobile di proprietà; 3) incasso dei crediti commerciali e fiscali e liquidazione integrale dell'attivo concordatario, comprensivo del corrispettivo derivante dalla vendita delle rimanenze, della cessione del ramo d'azienda e della cessione dell'immobile; 4) apporto di finanza esterna derivante dal ricavato della vendita dell'immobile sito nel comune di Castelmagno, frazione Chiappi numero 5, intestato alle sorelle OCCELLI Carla e OCCELLI Claudia, per un valore netto, alla data prevista per la cessione (31.12.2022), di euro 86.979,56.

In tal modo la proponente prevede di realizzare un attivo complessivo di € 1.459.800,76, sufficiente a soddisfare – in un arco temporale di circa 4 anni dall'apertura della procedura di concordato, e precisamente entro il 15.2.2019 e secondo le scansioni temporali dettagliatamente indicate nel Piano – integralmente i creditori in prededuzione e i creditori privilegiati; i creditori per IVA di rivalsa sui debiti concorsuali privilegiati, non assistiti da privilegio per effetto del degrado ex art. 160 c. 3 L.F. (come da relazione giurata del professionista dott. Vincenzo Cipullo, in atti) nella misura del 20%; i creditori chirografari nella misura del 15%.



- A corredo della domanda sono stati presentati i seguenti documenti: Visura CCIAA società I Segreti di Carla s.r.l.; Relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria ex art. 161, comma 2, lettera a) L.F. al 28 febbraio 2019; Piano concordatario; Stato analitico ed estimativo delle attività ex art. 161, comma 2, lettera b) L.F.; Elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione ex art. 161, comma 2, lettera b) L.F.; Elenco dei titolari dei diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore ex art. 161, comma 2, lettera b) L.F.; Delibera ex artt. 161 e 152 L.F.; Relazione dell'esperto ex art. 161, comma 3 L.F.; Relazione dell'esperto ex art. 160, comma 2 L.F., sull'IVA di rivalsa; Prospetto crediti lavoratori dipendenti; Prospetto crediti banche; Prospetto crediti fornitori; Prospetto crediti diversi; Prospetto fondi; Passivo in prededuzione e spese di procedura; Perizia del geom. Tommaso Blandi; Contratto di affitto di ramo d'azienda; Contratto di locazione dell'immobile di proprietà; Contratto preliminare di mandato con trasferimento di immobili; Preliminare compravendita immobile Castelmagno; DURC (documento unico di regolarità contributiva); Visura CCIAA società SCS s.r.l.; Piano industriale SCS s.r.l.; Bilancio contabile I Segreti di Carla s.r.l. al 31.12.2016; Bilancio contabile I Segreti di Carla s.r.l. al 31.12.2017; Bilancio contabile I Segreti di Carla s.r.l. al 31.12.2018.

- La proposta avanzata dalla società I Segreti di Carla s.r.l. è stata regolarmente approvata ai sensi degli artt. 151 e 161, l. fall., come risulta dalla documentazione in atti.

Secondo il nuovo testo dell'art. 163, l. fall., al Tribunale è demandato il compito di valutare le condizioni di ammissibilità della proposta, previa valutazione della "*correttezza dei criteri di formazioni delle classi*", nonché della fattibilità *prima facie* del piano concordatario con una valutazione critica e ragionata imperniata su un controllo di legalità non solo formale, il tutto a garanzia della completa ed effettiva informazione dei creditori. Ne consegue che il controllo sulla ritualità coinvolge il previo accertamento in ordine all'esistenza delle condizioni di legalità formale e sostanziale di un atto: pertanto, il giudice è tenuto a compiere una verifica preventiva della proposta concordataria, al fine di vagliarne la legittimità non solo meramente formale, ma anche sostanziale. Pertanto, in tale fase, il Tribunale è tenuto ad esplicitare e motivare la coerenza dei criteri e delle metodologie osservate nei detti controlli preventivi volti a valutare la fattibilità del piano, anche in ragione della idoneità dell'attestazione del professionista ad assolvere alla funzione certificativa che le è propria. Peraltro, la valutazione in ordine alla fattibilità non riguarda la convenienza della proposta, concernendo, quest'ultima, un (diverso) giudizio di merito, come tale sottratto al vaglio del Tribunale. Infatti, l'esame in ordine alla fattibilità del concordato ha ad oggetto una valutazione meramente prognostica circa la possibilità di realizzazione della proposta. Al riguardo, al Tribunale è attribuito il compito di verificare la fattibilità giuridica del concordato, esprimendo giudizio negativo in ordine alla sua ammissibilità quando le modalità di attuazione previste siano incompatibili con norme inderogabili. Viceversa, le valutazioni in ordine alla fattibilità economica del concordato, presentando fisiologicamente margini di opinabilità perché scaturenti da un giudizio di tipo prognostico, devono essere riservate ai creditori debitamente informati.

Nel caso di specie, si osserva che il piano concordatario prevede:

1) la continuità aziendale mediante prosecuzione dell'attività di impresa da parte della affittuaria SCS s.r.l.; 2) la riscossione dei canoni di affitto di azienda e dei canoni di locazione dell'immobile di proprietà; 3) l'incasso dei crediti commerciali e fiscali e la liquidazione integrale dell'attivo concordatario, comprensivo del corrispettivo derivante dalla vendita delle rimanenze, della cessione del ramo d'azienda (la società affittuaria, al riguardo, ha già sottoscritto impegno ad acquistare l'azienda, con contratto prodotto al n. 17) e della vendita dell'immobile strumentale; 4) l'apporto di finanza esterna, derivante dal ricavato della vendita dell'immobile sito nel comune di Castelmagno, frazione Chiappi numero 5, intestato alle sorelle OCCELLI Carla e OCCELLI Claudia, per un



valore netto, alla data prevista per la cessione (31.12.2022), di euro 86.979,56 (come da documenti nn. 19 e 20).

In tal modo si prevede il soddisfacimento integrale dei crediti in prededuzione e di quelli privilegiati; il pagamento dei creditori per IVA di rivalsa sui debiti concorsuali privilegiati, non assistiti da privilegio per effetto del degrado ex art. 160 c. 3 L.F. (come da relazione giurata del professionista dott. Vincenzo Cipullo, in atti) nella misura del 20% e il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 15%.

In relazione al diverso grado di soddisfacimento previsto, i crediti sono stati suddivisi in tre classi che raggruppano rispettivamente: i crediti privilegiati; i crediti per IVA di rivalsa sui debiti concorsuali privilegiati, per i quali è previsto il degrado per assenza dei beni oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio in relazione ai quali è sorto l'obbligo impositivo; i crediti chirografari.

Tali classi appaiono correttamente formate tenendo conto del titolo della preferenza e senza alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

La società ricorrente e il professionista attestatore hanno inoltre evidenziato che il concordato in continuità (tale dovendosi considerare anche il concordato con affitto dell'azienda stipulato prima del deposito della domanda, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 29742/2018) è funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori e risulta maggiormente conveniente rispetto all'alternativa fallimentare (in caso di fallimento, oltre al rischio della dispersione dei valori intrinseci dell'azienda, verrebbero meno in particolare: l'apporto di finanza esterna, derivante dal ricavato della vendita dell'immobile sito nel comune di Castelmagno, frazione Chiappi numero 5, di proprietà delle sorelle OCCELLI Carla e OCCELLI Claudia, per un valore netto, alla data prevista per la cessione (31.12.2022), di euro 86.979,56, e gli introiti derivanti dall'affitto dell'azienda).

In merito alle verifiche eseguite nella relazione di attestazione si puntualizza che è stata effettuata l'attività di verifica della veridicità dei dati aziendali quanto alle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, alle rimanenze, ai crediti e alle disponibilità liquide.

In tale contesto, il Tribunale non può fare a meno di evidenziare che sussistono i presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

In particolare, sulla fattibilità, dall'esame della relazione del professionista, il quale ha attestato la veridicità dei dati aziendali e, sulla base degli stessi, ha attestato la fattibilità del piano e la migliore soddisfazione dei creditori a seguito della continuità aziendale proposta, non emergono significativi elementi di inidoneità giacché la relazione si presenta atta ad assolvere alla funzione di certificazione cui è destinata.

Tale relazione dà conto delle verifiche effettuate in merito alla corretta quantificazione dell'attivo concordatario e alla esatta indicazione e classificazione del passivo.

Va poi rilevato che, trattandosi di una proposta concordataria con continuità aziendale, è evidente che in merito alla fattibilità del piano il Collegio, nella presente fase sub-procedimentale, non può procedere a verifiche ulteriori, dovendo essere demandato detto compito ai commissari giudiziali, i quali esporranno i risultati di tale approfondita verifica nella relazione prevista dall'art. 172 l. fall. al fine di rendere ai creditori esaustiva informazione.

Quanto al pagamento dei creditori chirografari e privilegiati degradati ai sensi dell'art. 160, 2° co., l. fall. e ai tempi di soddisfazione dei relativi crediti, occorre riflettere sulla natura del piano concordatario: risulta evidente, in tale ottica, come il pagamento dilazionato di detti crediti possa dirsi quasi fisiologico rispetto ad un concordato di tal genere.

- La società ricorrente, inoltre, ha allegato di avere in essere, con vari istituti di credito, i seguenti contratti bancari:

- Banco Popolare Agenzia di Savigliano c/c n. 00765/000000000116
- Banco Popolare Agenzia di Savigliano c/c n. 00765/000000000115



- Unipol Agenzia di Asti c/c n. 33959000000-1
 - Banco di Credito Azzoaglio Agenzia di Bossolasco c/c n. 000000011222
 - Banco di Credito Azzoaglio Agenzia di Bossolasco c/c n. 000000011223
 - Banco di Credito Azzoaglio Agenzia di Bossolasco c/c n. 000000011224
 - Banca d'Alba Agenzia di Ricca di Diano d'Alba c/c n. 000171307112
 - Banca d'Alba Agenzia di Ricca di Diano d'Alba c/c n. 000170997112
 - Banca d'Alba Agenzia di Ricca di Diano d'Alba c/c n. 000170907112
 - Banca del Piemonte Agenzia di Mondovì c/c n. 000000083074
 - Unicredit Agenzia di Dogliani c/c n. 000103288608
 - Banca Popolare Milano Agenzia di Bra c/c n. 000000000718,
- (specificando che le seguenti banche hanno comunicato la revoca delle linee di credito:
- Banca d'Alba ha comunicato la revoca delle linee di credito relative all'anticipo fatture e promiscuo e mutuo chirografario
 - Unicredit ha comunicato la revoca delle linee di credito relative all'anticipo fatture, finanziamento e mutui chirografari
 - Banca del Piemonte ha comunicato la revoca delle linee di credito relative all'anticipo fatture e mutuo chirografario).

Dai rapporti ancora in essere, al fine di evitare possibili effetti negativi sulla massa dei creditori, ha chiesto di essere autorizzata a sciogliersi ai sensi dell'art. 169 bis L.F.

La ricorrente ha inoltre allegato di avere in corso n. 3 contratti di leasing e precisamente:

- Contratto n. L51409024 Unicredit Leasing SpA relativo alla fornitura degli impianti per le celle frigorifere;
 - Contratto n. 01069162/001 Alba Leasing SpA relativo alla fornitura degli impianti dell'immobile;
 - Contratto n. 01069163/001 Alba Leasing SpA relativo alla fornitura della cella frigorifera,
- e che, in merito a tali contratti, la società affittuaria SCS S.R.L., sempre nell'ambito del contratto di affitto di ramo d'azienda, si è impegnata a subentrare nei medesimi facendosi carico del debito per canoni a scadere.

L'unica richiesta espressamente formulata dalla ricorrente, inerente l'autorizzazione a sciogliersi ai sensi dell'art. 169 bis L.F. dai contratti bancari predetti, appare accoglibile, anche al fine di evitare che, in relazione ai conti correnti in oggetto, possano continuare a maturare costi a carico della massa.

In conclusione, sussistono i requisiti di cui agli artt. 160, commi primo e secondo, 161, 186 bis, 1. fall. e per l'effetto il Tribunale in intestazione:

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo come da proposta avanzata da società I Segreti di Carla S.r.l., partita IVA 03296710043,

DELEGA

alla procedura il dott. Andrea Carena

NOMINA

commissario giudiziale la dott.ssa Patrizia Goffi, nota all'ufficio

AUTORIZZA



La debitrice a sciogliersi dai contratti analiticamente indicati a pag. 36 del ricorso, ai sensi dell'art. 169 *bis*, 1. fall.

DISPONE

la convocazione dei creditori per il 17.7.2019 ore 11,30

FISSA

al 24.5.2019 il termine per la comunicazione ai creditori del presente decreto

STABILISCE

in giorni quindici, decorrenti dalla data di comunicazione alla ricorrente del presente decreto, il termine entro il quale la società è tenuta a depositare in cancelleria la somma di euro 50.000,00 quale anticipo delle spese di procedura

ORDINA

alla ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni dalla data di comunicazione del presente decreto copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie

Così deciso in Asti nella camera di consiglio del 10/4/2019

IL GIUDICE ESTENSORE
Andrea Carena



IL PRESIDENTE
Paolo Rampini



Depositato nella Cancelleria del
Tribunale il 2 APR 2019

IL CANCELLIERE
LA ROSA CLOTILDE

